



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori:

Dr. Antonio DEL COCO

Presidente estensore

Dr. Luciano CAVALLONE

Consigliere

Dr.ssa Paola Rosalia INCALZA

Consigliere

all'udienza del **15/06/2022**

con l'intervento del Procuratore Generale dr. Antonino Lupo;

con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario sig. Cosimo Urbano;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
DIBATTIMENTALE

nel processo penale a carico di:

1) **MAZZARANO MICHELE**, nato il 08/07/1974 a Taranto, residente in

Massafra (TA)

- LIBERO PRESENTE -

2) **PASTORE EMILIO**, nato il 24/07/1963 a Taranto ivi residente

domicilio eletto c/o l'avv. Marco Pomes del foro di Taranto

- LIBERO PRESENTE -

N. 557/2022 R.S.

del 15/06/2022

N. 1012/2021 R.G.

N. 2840/2018 R.G.N.R.

termine dep. sent. 13.09.2022

depositata in cancelleria il

13 SET. 2022

avviso di deposito ed estratto

ex art. 548 co. 2 / co. 3

comun. al P.G. _____

notif. a dif. _____

notif. a imp. _____

sentenza **irrevocabile** il

comunicaz. ex art. 15 reg. es.

14 SET. 2022

comunicaz. ex art. 27 reg. es.

estratto ex art. 28 reg. es. a:

P.G. / PM Trib. il

scheda il _____

comunicazione Questura/DIA

N. _____ prot. SIAMM

recupero spese al 1° grado

MOTIVI della DECISIONE

Con sentenza del Tribunale di Taranto, resa in data 26.05.2021 all'esito di giudizio abbreviato, Mazzarano Michele e Pastore Emilio venivano condannati per i delitti a ciascuno ascritti e di seguito riportati:

il Mazzarano:

del reato di cui all'art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960 (come corretto all'udienza del 26.05.2021), n. 570, perché quale candidato alle elezioni amministrative regionali svoltesi in Puglia nel 2015, prometteva a Pastore Emilio l'assunzione dei due propri figli Cosimo e Fabrizio presso una ditta privata, ottenendo in cambio l'impegno da parte sua a dargli il proprio voto e quello dei suoi familiari nonché di procurargli il voto di altri elettori anche attraverso l'utilizzo a titolo gratuito di un locale sito in via Dante n.412 che lo stesso Pastore allestiva come comitato elettorale del Mazzarano, promessa che il medesimo Mazzarano successivamente manteneva favorendo l'assunzione di Pastore Cosimo, figlio di Pastore Emilio, presso la Ecologica spa. In Taranto il 31.5.15;

il Pastore:

del reato di cui all'art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960 (come corretto all'udienza del 26.05.2021), n. 570, per avere accettato da Mazzarano Michele candidato alle elezioni amministrative regionali svoltesi in Puglia nel 2015 la promessa di assunzione dei due propri figli presso una ditta privata, impegnandosi al contempo a dargli il proprio voto e quello dei propri familiari nonché di procurargli il voto di altri elettori, concedendogli altresì l'utilizzo a titolo gratuito di un locale sito in via Dante n.412 che egli stesso allestiva come comitato elettorale del Mazzarano, ricevendo successivamente la effettiva assunzione del figlio Pastore Cosimo presso la Ecologica spa, grazie all'interessamento del medesimo Mazzarano. In Taranto il 31.5.15.

La decisione si fonda sull'esame degli atti al fascicolo del P.M..

Dalla CN.R. redatta dalla D.I.G.O.S. presso la Questura di Taranto emergeva che il presente procedimento avesse tratto origine dalla diffusione del servizio giornalistico denominato "Campagna elettorale in cambio di posti di lavoro", trasmesso, la sera del 21.03.2018, durante la proiezione del Tg satirico "triscia la notizia": un anonimo cittadino, con volto e voce travisata, aveva riferito al giornalista di aver condotto in locazione - nei mesi antecedenti le competizioni elettorali del 2015 per il rinnovo della giunta regionale pugliese - un immobile sito a Taranto in via Dante n. 412 per conto del candidato Michele Mazzarano e di averlo adibito a comitato elettorale, su proposta e interesse di quest'ultimo, in cambio dell'impegno del politico a favorire, attraverso la sua intercessione, l'assunzione dei suoi due figli.

Gli accertamenti investigativi effettuati sul predetto immobile avevano consentito d'identificare il personaggio intervistato in Pastore Emilio il quale, convocato presso gli uffici della Questura, aveva ripercorso i termini dell'accordo elettorale intervenuto con il Mazzarano consegnando ai verbalizzanti il telefono cellulare contenente la registrazione della conversazione avuta con il politico in data 21.10.2017, divulgata nel corso della trasmissione televisiva.

Ebbene, in tale occasione, l'imputato Pastore aveva dichiarato, alla presenza del suo difensore, che, in occasione delle elezioni regionali del 2015, il componente del consiglio comunale di Taranto, Vincenzo Di Gregorio, avesse chiesto la sua collaborazione al fine di individuare un locale ove allestire la sede del comitato elettorale del candidato Mazzarano Michele. Sicché, una volta riferito al Di Gregorio di aver individuato l'immobile richiesto in quello ubicato a Taranto in via Dante n. 412, in ragione della sua personale conoscenza con gli amministratori della società titolare del bene (la "Magnolia Costruzioni" S.r.l.), l'imputato in parola aveva incontrato il candidato presso il Bar "Caffè Italiano", situato a Taranto in Piazza Carmine, il quale lo aveva rassicurato in ordine alla stabile collocazione lavorativa dei suoi due figli proponendogli di provvedere al pagamento dei canoni di locazione richiesti per la conduzione dei locali da adibire a sede elettorale.

Dopo un anno dall'avvenuta elezione del Mazzarano a consigliere regionale, il figlio Cosimo era stato assunto, con un contratto a tempo determinato, presso il "reparto batteria dell'Ilva". Egli aveva tentato invano di contattare nuovamente il politico al fine di rammentargli che l'accordo intervenuto includeva anche la sistemazione lavorativa del figlio Fabrizio e di aver, poi, deciso, in mancanza di riscontri, di chiedergli il versamento dei canoni di locazione relativi alla conduzione dei locali inviando una formale missiva di sollecito per mezzo del suo legale di fiducia.

Secondo tale versione dei fatti, la notifica di tale intimazione di pagamento avrebbe indotto il Mazzarano a convocarlo presso il suo studio di Massafra nella giornata del 21.10.2017 per un incontro chiarificatore. Incontro che era stato interamente registrato dal Pastore attraverso il telefono cellulare del figlio Cosimo, presente alla riunione.

Ad ulteriore precisazione dei termini dell'accordo ed in relazione alle accuse di estorsione e truffa mosse dal Mazzarano nei suoi confronti in occasione dell'intervista rilasciata ai giornalisti della trasmissione "Striscia la Notizia", il Pastore aveva presentato una querela nei confronti dell'ex consigliere, ribadendo che, a fronte degli oneri derivanti dalla conduzione dei locali di via Dante, dall'allestimento del comitato elettorale e dallo svolgimento della connessa attività propagandistica, quest'ultimo gli avesse assicurato una sistemazione lavorativa stabile per i suoi

due figli.

In particolare, aveva specificato nel corpo della querela che, nonostante l'impegno dallo stesso profuso nel corso della campagna elettorale del 2015, unitamente ai suoi due figli, il Mazzarano, terminata tale competizione, aveva interrotto ogni forma di comunicazione e che, a seguito dei solleciti di pagamento rivolti nei suoi riguardi dalla società titolare dell'immobile di via Dante, aveva contattato il Di Gregorio affinché comunicasse al consigliere neo eletto di provvedere all'immediato versamento dei relativi canoni di locazione attesa la mancata assunzione dei figli a cui conseguiva il venir meno dell'accordo raggiunto in vista della tornata elettorale.

Solo a seguito dell'intercessione del Di Gregorio, il Mazzarano gli aveva comunicato di presentare il curriculum vitae del figlio Cosimo presso una delle società appartenenti al Gruppo Miccolis, ovvero la Ecologica S.p.a., ove questo era stato assunto il 16.03.2016, con un contratto a tempo determinato della durata di tre mesi.

Nonostante le rassicurazioni fomite dal politico in ordine al futuro e imminente inserimento lavorativo anche del figlio Fabrizio, l'imputato, in mancanza di ulteriori riscontri, successivamente, aveva rivolto al Mazzarano una formale intimazione di pagamento dei canoni scaduti attraverso il suo legale di fiducia.

Nel puntualizzare che all'incontro del 21.10.2017, avesse fatto seguito un'altra riunione con il consigliere regionale, in data 13.01.2018, anche questo interamente registrato dal figlio Cosimo, il Pastore aveva riferito che, fallito ogni tentativo di procedere al bonario componimento della vicenda, in occasione dell'ultimo colloquio avuto con il coimputato alla presenza dei rispettivi difensori (il 17.02.2018), egli si era rivolto alla direzione televisiva della nota trasmissione "Striscia la Notizia", per denunciare l'accaduto, ritenendo di essere stato ingiustamente raggirato.

Il predetto aveva confermato tale ricostruzione della vicenda nel corso del suo interrogatorio allorquando, escludendo che il suo impegno propagandistico fosse motivato da un obiettivo interesse politico volto al sostegno del partito di rappresentanza del candidato, aveva specificato che la gratuità dell'utilizzo dei locali di via Dante e il relativo allestimento del comitato elettorale fossero stato, invece, messi in atto in forza dell'accordo raggiunto con quest'ultimo e, dunque, nell'esclusivo interesse di assicurare un'occupazione stabile ai suoi due figli.

L'esistenza di tale accordo era stata esclusa dal Mazzarano il quale, a seguito della diffusione del servizio televisivo trasmesso dal Tg satirico, aveva fornito la propria versione dei fatti depositando una querela nei confronti del coimputato. Secondo la versione di quest'ultimo, il Pastore, quale simpatizzante e suo sostenitore politico, avrebbe offerto spontaneamente la

propria collaborazione nei mesi immediatamente precedenti la competizione elettorale del 2015 allestendo un comitato in cui organizzare riunioni e incontri, salvo, poi, a richiedere, con insistenza, all'esito delle elezioni, la sua intercessione con i dirigenti della società Miccolis, al fine di garantire una sistemazione lavorativa ai suoi due figli.

Nell'affermare di non aver in alcun modo ceduto a tali indebite pretese, il Mazzarano aveva dichiarato di aver ricevuto, a seguito del suo rifiuto, un'intimazione di pagamento da parte del Pastore, relativa al versamento dei canoni di locazione e delle opere di tinteggiatura dell'immobile adibito a comitato elettorale, per un ammontare complessivo pari ad € 16.000.

A tali dichiarazioni era seguita, tuttavia, una differente rappresentazione della vicenda avendo affermato il Mazzarano le seguenti circostanze:

- di aver conosciuto il coimputato per il tramite dell'amico Vincenzo Di Gregorio, il quale, presentatogli il Pastore quale custode del comitato di via Dante, gli aveva assicurato la collaborazione di quest'ultimo per la mera apertura dei locali adibiti a sede elettorale;
- di aver incontrato nuovamente il Pastore, solo dopo la sua elezione e su insistenza del Di Gregorio, in un bar di Taranto nei pressi di viale Magna Grecia e di essere venuto a conoscenza, solo in quel frangente, delle problematiche connesse al difficile inserimento lavorativo dei figli del predetto;
- di avere, pertanto, segnalato il nominativo di Pastore Cosimo all'amico Tartarella Michele, dipendente del gruppo Miccolis solo dopo essere stato avvisato da quest'ultimo della imminente assunzione di nuovo personale presso lo stabilimento Ilva;
- di essere stato nuovamente contattato, nel 2017, dal Pastore che gli aveva richiesto, con insistenza, un'occupazione anche per il figlio Fabrizio;
- di aver ricevuto, solo a seguito del suo netto rifiuto a favorire l'inserimento lavorativo del secondo figlio del Pastore, una richiesta di pagamento per la conduzione dei locali di via Dante.

Riteneva il primo Giudice che nonostante che, a conclusione del suo interrogatorio, il Mazzarano avesse ritenuto che le pressioni subite costituissero un "*maldestro tentativo di estorsione*" ai suoi danni, l'esame e l'ascolto dei files audio acquisiti avesse messo in rilievo che l'intimazione di pagamento rivolta al politico fosse strettamente connessa alla frustrazione delle aspettative lavorative dei figli del Pastore, costituendo tale elemento, dunque, una sostanziale conferma dei termini dell'accordo elettorale riferiti da quest'ultimo.

L'allestimento del comitato e l'esistenza di un accordo sotteso all'imminente svolgimento della competizione elettorale del 2015 avrebbero, poi, tratto ulteriore conferma dal tenore delle

dichiarazioni rese da Di Gregorio Vincenzo, il quale, nel riconoscere di aver favorito la conoscenza tra i due imputati, aveva precisato che i locali di via Dante fossero stati effettivamente adibiti a sede elettorale del Mazzarano, da parte del Pastore, e che quest'ultimo, subito dopo le elezioni regionali, gli avesse riferito di aver espresso, assieme al figlio Cosimo, il proprio voto a favore del consigliere neoeletto, lamentando, tuttavia, la mancata assunzione del ragazzo nonostante l'accordo raggiunto con il politico. A riprova della disponibilità dei locali di via Dante da parte del Pastore nel periodo immediatamente precedente la tornata elettorale per il rinnovo della giunta regionale pugliese, militava il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Lemma Giovanni, fiduciario della Magnolia Costruzioni S.r.l., il quale aveva riferito in quella sede che nei mesi di aprile e maggio 2015 il predetto imputato avesse condotto in locazione l'immobile in questione impegnandosi personalmente, con la società proprietaria, al versamento dei canoni di locazione, per un importo complessivo pari a € 12.000, mai corrisposto.

Quanto ai profili attinenti all'inserimento lavorativo di Pastore Cosimo presso il reparto batteria/cockeria dello stabilimento siderurgico Uva, le dichiarazioni rese agli inquirenti da Aiello Stefano, responsabile del personale del Gruppo Miccolis, avevano disvelato che il figlio dell'imputato dipendesse, di fatto, dalla Agenzia per il lavoro Etijca s.p.a., e che la sua utilizzazione fosse stata richiesta dalla Ecologica s.p.a. a seguito della presentazione del Curriculum Vitae del Pastore da parte di Tartarella Michele, dipendente del predetto gruppo societario. Pur riconducendo la richiesta professionale al necessario ampliamento delle unità lavorative distaccate presso l'Ilva, in ragione dell'incremento delle commesse verificatosi all'inizio dell'anno 2016, l'Aiello aveva, tuttavia, evidenziato che, in realtà, al momento dell'inserimento del figlio dell'imputato, la Ecologica S.p.a. disponesse già di altre risorse da assumere in quanto in possesso di numerosi C.V. in banca dati.

Ed invero, dal verbale di sommarie informazioni rese dal Tartarella era emerso che il curriculum di Pastore Cosimo fosse stato consegnato ai dirigenti della Ecologica S.p.a. su indicazione espressa del Mazzarano e che, a seguito della predetta segnalazione, il dipendente della Miccolis avesse rassicurato il politico in ordine al sicuro inserimento del giovane.

Da ultimo, la produzione della documentazione relativa alle proroghe del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di Pastore Cosimo aveva evidenziato la continuità dell'inserimento professionale del predetto all'interno della Ecologica S.p.a., a partire dal 16.03.2016, in qualità di operaio addetto alle pulizie industriali.

Sulla scorta di tali elementi il primo Giudice condannava entrambi gli imputati alla pena ritenuta

per ciascuno essere di giustizia, con le statuizioni conseguenti.

Avverso tale pronuncia propone tempestivo appello il difensore del Mazzarano il quale sostiene che dell'accordo tra il Pastore ed il suo assistito afferente la promessa di voto di quest'ultimo e dei suoi familiari in favore del primo in cambio del posto di lavoro per i suoi due figli non sarebbe stata raggiunta alcuna prova. Tant'è che il P.M. avrebbe rafforzato la tesi d'accusa con un secondo accordo parallelo che avrebbe visto il Pastore impegnato a procurare voti anche attraverso l'utilizzo del locale di cui si è detto, allestito quale comitato elettorale del Mazzarano. Attività, questa, estranea alla figura di reato in contestazione e che, pertanto, non costituirebbe valido riscontro all'ipotesi di accordo sul voto. Nega che il suo assistito avesse mai concluso un accordo che prevedeva lo scambio: comitato elettorale-assunzioni posto che le dichiarazioni rese dal Pastore in tal senso avrebbero dovuto essere corroborate ai sensi dell'art. 192 co. 3 c.p.p. essendo questi all'epoca del suo ascolto già coindagato del Mazzarano. Riscontro inesistente. Né sarebbe stata valutata l'attendibilità intrinseca delle affermazioni rese dal predetto coimputato, certamente non genuine, interessate e non spontanee. Persino le due registrazioni attesterebbero l'inesistenza di qualsivoglia accordo e la mancanza di volontà da parte del suo assistito di ingerirsi nell'assunzione dei figli del suo accusatore, come sostenuto dal Mazzarano nel corso del suo interrogatorio.

In ogni caso la promessa di voto sarebbe stata esclusa dal Pastore nella sua prima denuncia ma anche nel corso dei colloqui registrati. Il presunto sostegno elettorale resterebbe, dunque, estraneo, al presunto scambio tra uso gratuito del locale e assunzioni e, in ogni caso, anche se la promessa di voti fosse stata effettuata da parte di terzi all'uopo contattati dal Pastore, solo costoro o il Pastore avrebbero dovuto essere i destinatari della promessa di utilità concreta e non anche del solo sostegno politico. Conclude per l'assoluzione del suo assistito con formula ampia. Nell'interesse del Pastore il difensore rileva anch'egli l'assenza di un accordo afferente le preferenze elettorali da esprimere nella competizione regionale del 2015 laddove il patto con il Mazzarano prevedeva esclusivamente l'impegno del suo assistito a "fare campagna elettorale" per il coimputato. Fallace risulterebbe il ragionamento logico deduttivo seguito dal primo Giudice che avrebbe sostenuto che lo svolgimento di campagna elettorale debba considerarsi sicuro indice di manifestazione di voto e poco importa che ciò si realmente avvenuto trattandosi di un post factum estraneo alla pattuizione che si ritiene illecita.

In punto di trattamento sanzionatorio lamenta l'entità della pena inflitta al suo assistito e ne chiede la rideterminazione in senso più favorevole.

In data odierna, il P.G. e i difensori degli imputati, previa discussione, hanno concluso nei

termini riportati in epigrafe.

L'appello non è fondato.

In primo luogo va rilevato che la contestazione effettuata dalla difesa del Mazzarano circa l'esistenza dell'accordo tra il Pastore e quest'ultimo afferente lo scambio di utilità: comitato elettorale-assunzione dei due figli, appare più formale che altro dal momento che sebbene si affermi sul punto l'insufficienza delle sole dichiarazioni rese in merito dal Pastore, in assenza di adeguati riscontri esterni nonché del vaglio sulla loro attendibilità intrinseca trattandosi di coimputato del medesimo reato certamente interessato all'esito del processo quanto portatore di sentimenti di rancore nei riguardi dell'appellante, tuttavia il difensore tralascia di esaminare compiutamente le registrazioni dei colloqui intercorsi tra il Mazzarano ed il Pastore medesimo contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale nella sentenza gravata.

Se è vero che il Mazzarano nel suo interrogatorio ha negato la circostanza adducendo le motivazioni riportate nell'atto di gravame è vero pure che, contrariamente agli assunti difensivi, nel corso dei dialoghi registrati solo in una circostanza (v. pag. 4 della trascrizione del 28.03.2018) il Mazzarano chiedeva all'altro di spiegargli quali fossero questi fantomatici patti sebbene poi, alle spiegazioni dell'altro, non negava alcunché bensì tentava di dimostrare, al suo interlocutore, di aver rispettato proprio quelle promesse che poco prima aveva disconosciuto.

Inoltre, nelle altre numerose circostanze in cui il Pastore faceva riferimento a tale accordo l'imputato in parola non replicava mai negando di aver preso gli impegni che l'altro lo invitava a rispettare (pag. 2, 7) anzi sostanzialmente ammetteva di essere stato aiutato dal predetto in campagna elettorale (pag. 8) ma di non essersi mai trovato in situazioni simili, e di aver preso il locale ignaro del fatto di dover pagare il canone di locazione, peraltro così esoso (pag. 14). Nell'occasione il Pastore riportava le parole del Di Gregorio che riassumevano la vicenda.

Parole, di lì a poco, confermate dallo stesso Di Gregorio chiamato dal Mazzarano nel corso del colloquio posto che, ignaro della conversazione tra i due, proferiva nei confronti del Mazzarano le seguenti frasi: *"io non ero con voi quando voi due avete fatto quel discorso, non posso andare né a favore dell'uno né a favore dell'altro.....omissis"*. Anche rispetto a quest'affermazione il Mazzarano non replicava alcunché con ciò confermando quanto il Di Gregorio aveva saputo dal Pastore in ordine al citato scambio: gratuità e gestione del comitato elettorale – posti di lavoro per i figli di quest'ultimo. Circostanza riaffermate dallo stesso Di Gregorio in sede di s.i.t. il cui verbale è in atti.

Dunque non soltanto esistono riscontri di tipo oggettivo al racconto del Pastore ma essi stessi costituiscono fonti di prova autonome in grado di dimostrare, ex sé, l'assunto accusatorio, quali

la registrazione in parola e le dichiarazioni rese dal Di Gregorio, la cui attendibilità non è stata messa in discussione da alcuno. Queste ultime trovano riscontro nelle parole del Pastore che, ad insaputa del predetto, le aveva riferite al Mazzarano anticipandole e, in tal modo, confermandone la genuinità.

Infine, solo per completezza rispetto ai rilievi difensivi, occorre rilevare che l'attendibilità intrinseca del Pastore va misurata non rispetto al possibile rancore nutrito nei riguardi del Mazzarano che costituisce senz'altro la molla alla base delle accuse mosse nei confronti dell'altro (ma non ragione di intenti calunniatori), motivo comune - d'altra parte - a tutti coloro che si sentono vittima di un raggiro, come nel caso di specie, bensì rispetto a tutti gli svantaggi (altro che vantaggi!) connessi a tali prolezioni, a partire dal procedimento penale scaturito con condanna a pena detentiva, e persino rispetto alla posizione lavorativa del figlio.

Né va dimenticato che le affermazioni effettuate dal Pastore risultano essere state, di volta in volta, pienamente confermate dagli accertamenti effettuati dagli investigatori, ivi comprese le dichiarazioni rese dai personaggi via via coinvolti nella presente vicenda i cui verbali di s.i.t. rimangono acquisiti agli atti.

Diverso il secondo aspetto di doglianza, comune alle difese di entrambi gli imputati, relativo al mancato perfezionamento della fattispecie oggetto di contestazione dal momento che il pactum sceleris intercorso tra i due non includeva la promessa del voto in favore del Mazzarano come invece previsto dalla norma incriminatrice.

Tale affermazione sarebbe fondata sulle stesse dichiarazioni rese dal Pastore nel corso delle indagini che avrebbe escluso tale circostanza, quanto meno implicitamente, avendo affermato di non aver svolto attività di procacciamento dei voti nel corso dell'intera campagna elettorale (v. verb. di interrog. del 16.07.2018 in atti).

In realtà tale affermazione appare avere un sostrato molto più limitato di quello attribuitogli dai difensori dal momento che è certamente vero che egli non fosse materialmente andato in giro per procacciare dei voti al Mazzarano ma solo perché tale attività veniva svolta da altri che, tuttavia, egli stesso aveva provveduto a dirigere. E tale asserzione non discende soltanto da quanto riferito dal Di Gregorio circa l'attività svolta presso il comitato elettorale dal Pastore (quale coordinatore dell'attività del comitato, oltreché custode) bensì dalle stesse ammissioni del Mazzarano nonché dalle frasi quasi sfuggite al Pastore nel corso della conversazione dapprima citata laddove il primo affermava di aver consegnato all'altro, nel corso della campagna elettorale ed in funzione del suo svolgimento, la somma - non dovuta - di 500,00 euro e il secondo giustificava la necessità di disporre di somme di denaro al fine di poterle distribuire a coloro che riferivano di

aver sopportato spese per la propaganda elettorale svolta in favore del Mazzarano (pag. 14). La stessa dazione di tale somma nelle mani del Pastore appare elemento sintomatico del ruolo di primo piano ricoperto dal predetto nell'ambito di tale comitato elettorale da lui stesso organizzato in ragione di quel famoso patto della cui esistenza non può più dubitarsi. Nella conversazione testé richiamata vi è persino traccia dell'attività di pulizie dei locali e dei servizi svolta dal Pastore presso l'immobile in questione.

Affrontato tale primo aspetto, occorre rilevare altresì che il sillogismo sulla base del quale il Tribunale ha ritenuto l'accordo siglato dai due imputati comprensivo anche del voto dei Pastore nei riguardi del Mazzarano (*"risulterebbe illogico, oltre che inconciliabile con il tenore degli atti acquisiti, ritenere che al Pastore fosse stato richiesto di occuparsi del comitato elettorale del Mazzarano e dello svolgimento dell'attività propagandistica ad esso connessa ... senza che un simile accordo includesse anche l'espressione di un voto favorevole"*), ritenuto dai difensori una palese forzatura, appare, al contrario, provvisto di una intensità logico deduttiva che va ben al di là del collegamento tra l'attività all'interno del comitato elettorale e l'espressione della preferenza sul quale si è soffermato il Tribunale. In realtà, ritiene la Corte che chiunque prometta

il sostegno ad un candidato nel corso di una campagna elettorale in cambio di utilità, e maggiormente nella presente fattispecie in cui, ad un investimento di ragguardevole portata economica per una persona di scarsissime possibilità in tal senso, faceva da contraltare la promessa di due posti di lavoro per entrambi i figli, ritenere escluso il voto favorevole dal patto illecito appare un'affermazione priva di senso logico se è vero che l'investimento sul candidato intanto ha una sua funzione in quanto questi poi debba risultare eletto per poter dare corso alle promesse fatte. Come si fa a pensare che il Pastore avrebbe potuto votare per altri candidati estranei alle sue logiche utilitaristiche (avendo persino affermato che la vicenda politica non gli interessasse minimamente) dal momento che, in tal modo, avrebbe votato contro sé stesso.

D'altra parte appare scontato che il Mazzarano dovesse necessariamente presupporre che l'altro fosse un suo elettore. In altre parole il "do ut des", certamente più ampio in quanto comprensivo anche di altre prestazioni, da parte del Pastore aveva quale presupposto indefettibile che questi votasse per il candidato in parola perché elemento ineliminabile nella logica del pactum sceleris.

Come se non bastasse il Di Gregorio, nelle sue dichiarazioni, ha affermato di aver appreso dal Pastore, ad elezione avvenuta, che lui ed il figlio Mimmo avessero votato per il Mazzarano, circostanza che conferma in concreto (e non potrebbe che essere così) la validità del ragionamento fatto in precedenza.

Inoltre, anche laddove non volessero ritenersi sufficienti le argomentazioni che precedono

ASC

occorre rilevare che l'accusa formulata nelle contestazioni a carico di ciascuno degli imputati indica quale condotta incriminata sia quella della promessa del voto suo e dei suoi familiari sia quella di procacciamento del voto di terzi attraverso l'utilizzo del comitato elettorale.

Rispetto all'attività svolta presso l'immobile concesso gratuitamente dal Pastore al Mazzarano per l'uso anzidetto e di cui il primo aveva la disponibilità, a quanto già in precedenza riportato ed argomentato va soltanto aggiunto il contenuto, sul punto, della querela avanzata dal Pastore medesimo che ricalca le risultanze d'indagine: *“Durante quell'incontro il Mazzarano mi faceva una controproposta, ossia io avrei dovuto pagare la somma ... del fitto del locale ... ed in più avrei dovuto fare per lui campagna elettorale ... La campagna elettorale, così come promesso al Mazzarano, fu condotta anche da me in modo egregio con diverse riunioni, attività propagandistica, alla quale parteciparono anche i miei due figli, presso il costituito comitato (querela del 26.04.18). Contenuto che neppure contrasta con le argomentazioni difensive dal momento che non è detto, ed anzi va escluso, che i due avessero parlato dell'ammontare del canone di locazione ma soltanto della possibilità di ottenere la disponibilità dell'immobile tramite il Pastore medesimo.*

Né vi è smentita da parte del Mazzarano di quanto asserito dal suo coimputato in ordine a questa attività propagandistica per cui, acclarato tale dato, deve ritenersi realizzata, anche sotto tale profilo, la fattispecie incriminatrice alla stregua dei principi sanciti dalla S.C. secondo i quali, nell'esaminare un caso parzialmente analogo a quello in esame, escludeva la validità di un rilievo difensivo sovrapponibile a quelli effettuati dai difensori appellanti affermando che: *“..Del tutto eccentrico è l'argomento illustrato nel quarto motivo – che tende ad emarginare dalla tipicità del fatto l'attività di propaganda, asseritamente oggetto dell'accordo. Oltre a obliterare la circostanza che, a fronte dell'assunzione, tanto il D'Anna che il Calzolaio ed i rispettivi familiari e conoscenti espressero il voto in suo favore, il ricorrente trascura di considerare che la propaganda elettorale altro non è che un'attività "tendente ad ottenere per altri il voto", in tal modo integrando, a carico del soggetto beneficiario, la controprestazione illecita, nei termini del sinallagma delineato dalla norma incriminatrice...”* (Cass. sez. 5, n. 693 del 26/10/2021 ud. - dep. 12/01/2022).

La richiesta finale di riduzione della pena al minimo edittale e di conversione nella multa avanzata nell'interesse del Mazzarano risulta priva di qualsiasi argomentazione, circostanza che esime la Corte dall'esaminarne il fondamento.

Inidonei risultano i motivi addotti dal difesa del Pastore ad ottenere un diverso e più mite trattamento sanzionatorio. Il motivo alla base del patto non risulta avere una particolare valenza

25/10/22

morale dal momento che l'assunzione dei due figli del prevenuto lede la par condicio nei confronti di tanti altri giovani aventi la stessa pretesa di ottenere un posto di lavoro con modalità del tutto lecite. La circostanza che sia stato lo stesso Pastore a denunciare il fatto ha anche carattere strumentale rispetto alla pretesa del pagamento dei canoni di locazione avanzata nei suoi confronti dalla proprietaria dell'immobile, per cui anche in tal caso non se ne intravede il particolare valore.

La vicenda, sebbene -forse- più ordinaria di quanto non si creda, appare, tuttavia, particolarmente grave in quanto mina alle radici il rapporto tra cittadino e politica nonché il diritto/dovere della libertà del voto, per cui lo scostamento dalla pena base da parte del primo Giudice appare più che giustificato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, visti gli art. 605 e 592 c.p.p., conferma la sentenza del Tribunale di Taranto, in data 26.05.2021, appellata da Mazzarano Michele e Pastore Emilio che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'erario.

Termine di gg. 90 per il deposito della motivazione

Taranto, 15.06.2022

Il Cancelliere
TIZIANA ORSELLI

Il Presidente
Dott. Antonio Del Coco
A. Del Coco

